



**COMUNE DI DERUTA**

PROVINCIA DI PERUGIA

---

**REGOLAMENTO**

**PER**

**LA CONSULTA**

**COMUNALE**

**DEI GIOVANI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 20 del 26 marzo 2009**

<b>CAPO I</b> .....	<b>3</b>
<b>NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 – Istituzione .....	3
Art. 2 – Attribuzioni .....	3
<b>CAPO II</b> .....	<b>3</b>
<b>ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE</b> .....	<b>3</b>
Art. 3 – Organi .....	3
Art. 4 – L’Assemblea .....	4
Art. 5 – L’Ufficio di Presidenza .....	5
Art. 6 – Il Presidente .....	5
<b>CAPO III</b> .....	<b>6</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b> .....	<b>6</b>
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea .....	6
Art. 8 – Prima riunione .....	6
Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni .....	7
Art. 10 – Sede .....	7
Art. 11 – Modificazioni del Regolamento .....	7
Art. 12 – Regolamento .....	7
Art. 13 - Disposizioni finali .....	7
Art. 14 – Retribuzioni .....	7

## **CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI**

### **Art. 1 – Istituzione**

È istituita dal Comune di Deruta, con deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, la “**CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

### **Art. 2 – Attribuzioni**

La Consulta è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale , alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

- a) fornisce parere sugli atti dell’Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuove i rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte di Forum presenti nelle altre regioni;
- f) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione.

## **CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE**

### **Art. 3 – Organi**

Sono organi della Consulta:

- l’Assemblea, quale organo centrale d’indirizzo;
- l’Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo.

## **Art. 4 – L'Assemblea**

### **A) Composizione**

1. L'Assemblea è composta da un minimo di 20 ed un massimo di trenta membri di età compresa tra i 18 ed i 37 anni di età, residenti nel territorio del Comune di Deruta.
2. I componenti dell'assemblea durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale e non decadono per raggiungimento del trentottesimo anno di età.
3. Sono membri di diritto, con diritto di voto, tutti i Consiglieri Comunali di età compresa tra i 18 ed i 37 anni ed il Consigliere Comunale alle pari opportunità, ove presente, anche se di età superiore.
4. E' anche membro di diritto dell'Assemblea, ma senza diritto di voto, l'Assessore delegato alle Politiche Sociali.
5. I componenti dell'Assemblea ed il loro numero effettivo nel rispetto del 1<sup>a</sup> comma del presente articolo, sono nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che, entro 15 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico presso l'Albo Pretorio ed il sito istituzionale del Comune di Deruta, avranno fatto pervenire all'Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.
6. All'interno dei componenti dell'Assemblea, e sulla base delle candidature proposte, dovrà per quanto possibile osservarsi il criterio di rappresentanza e proporzionalità tra le realtà territoriali ( capoluogo e frazioni), sociali ( organismi associativi, lavoratori, disoccupati, universitari e non), tra le varie fasce di età e di sesso.
7. E' facoltà del Sindaco, prima di formalizzare le nomine, sottoporle al parere non vincolante della III<sup>a</sup> Commissione Consiliare, così come pure non procedere per carenza di candidature.
8. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

### **B) Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
- promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre regioni.

## **Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza**

### **A) *Composizione***

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
- n° 4 membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta;
- il consigliere delegato alle **politiche giovanili**;
- n° 1 consiglieri comunali eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta.

### **B) *Competenze***

Le competenze dell'Ufficio di Presidenza sono:

1. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. partecipare, in forma propositiva all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.

### **C) *Decadenza***

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

## **Art. 6 – Il Presidente**

### **A) *Modalità di elezione***

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i propri membri. Fino all'elezione del Presidente tali funzioni saranno svolte dall'Assessore delegato alle Politiche Sociali.

### **B) *Competenze***

Il Presidente:

1. Assume la rappresentanza formale della Consulta;

2. Predispone l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio di Presidenza;
3. Convoca e presiede l'Assemblea;
4. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

### **CAPO III**

#### **FUNZIONAMENTO**

##### **Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

- a) L'Assemblea è convocata almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa. Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e almeno un terzo dei membri della consulta stessa.
- c) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.
- d) I Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.
- e) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (lettera e/o e-mail), almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

##### **Art. 8 – Prima riunione**

L'Assessore al ramo convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla sua istituzione .

##### **Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni**

- a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

#### **Art. 10 – Sede**

La sede della Consulta è in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

#### **Art. 11 – Modificazioni del Regolamento**

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea .

#### **Art. 12 – Regolamento**

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti

#### **Art. 14 – Retribuzioni**

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.